TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 49/2021

Il Tribunale Federale, composto dal Presidente Salvatore Giacchetti, dal Presidente Avv. Camillo Tatozzi, dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dal Cons. Claudio Guerrini (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 24 Novembre 2021, ha emesso la seguente sentenza sul ricorso per revisione o revocazione proposto dal licenziato Vincenzo Conticelli;

FATTO

Con atto regolarmente notificato e depositato il licenziato Vincenzo Conticelli ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 63 del R.G.S. per la revisione o revocazione della sentenza di questo Tribunale n. 13/20 del 17.9.2021, con la quale è stata dichiarata la responsabilità disciplinare del Conticelli per violazione dell'art. 8.1 RNS (per avere arbitrariamente trasformato in monoposto una vettura ufficialmente biposto); e, per l'effetto, il medesimo è stato condannato "alla sospensione delle licenze per 180 giorni e al pagamento dell'ammenda di € 1.500,00, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena".

Sostiene il ricorrente che la sentenza in argomento sarebbe affetta da errore di fatto come rilevato dalla dichiarazione di autenticità del passaporto tecnico originario e cartaceo della vettura di proprietà del Conticelli rilasciata in data 4.10.2021 e in data 16.10.2021 dal certificatore Ing. Gennaro Pezzella.

La Procura Federale ha depositato memoria con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso.

All'udienza del 24 Novembre 2021, sono intervenuti mediante collegamento telematico il difensore del ricorrente Avv. Marco Baroncini e il Procuratore di Acisport Avv. Angelo De Crescenzo, i quali hanno ribadito le rispettive tesi.

DIRITTO

1- Il ricorso è inammissibile.

Gli articoli 2, comma 6, e 64, comma 2, del R.G.S. contengono una norma di rinvio, comune a tutti i codici di giustizia sportiva, secondo cui "*per quanto non disciplinato, gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*".

Il ricorrente invoca tale rinvio sostenendo – in sintesi – che la mancata previsione nel R.G.S. della possibilità di impugnare per revisione o revocazione le sentenze del Giudice di primo grado, qual è il Tribunale federale, costituisca una lacuna che può essere "sanata" applicando gli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

La tesi non ha pregio, per le ragioni che seguono.

L'art. 63, n.1, del R.G.S. recita: "*Contro le decisioni della Corte Federale di appello e della Corte Sportiva di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il* ***giudizio di revisione****, anche su istanza della Procura Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.*"

Al quarto comma è altresì precisato che "*Fuori dei casi precedenti nessuna decisione di Organi di giustizia può essere* ***revocata*** *quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di garanzia dello Sport con decisione nel merito*".

E' quindi evidente che il C.G.S. ha espressamente previsto che il giudizio di revisione (ed è da ritenere anche il giudizio di revocazione, attesa la connessione che l'articolo crea tra i due istituti) sia azionabile soltanto avverso sentenze di secondo grado emesse dalla Corte Federale di appello o della Corte Sportiva di appello.

Tale espressa previsione, che disciplina l'istituto nei termini succitati, preclude l'applicabilità dell'art. 2, comma 6, posto che la clausola contenuta in premessa "*per quanto non disciplinato*", in ragione di una coerente interpretazione non estensiva della stessa – secondo il principio affermato dal Collegio di garanzia dello sport del CONI nella decisione n. 39 del 13.7.2018, richiamata dal ricorrente - va intesa nel senso che il processo sportivo possa fare riferimento suppletivo ai principi e alle norme generali del processo civile nei soli casi in cui le fonti primarie del diritto sportivo non prevedano una espressa disciplina al riguardo.

Espressa disciplina che nel caso in esame è ben delineata.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il C.G.S. non prevede il riesame o la revocazione delle sentenze del Tribunale Federale e/o del Giudice Sportivo nazionale e quindi non sussistono i presupposti per l'applicazione, in sede di rinvio, degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

2- Quanto sopra deciso, va rilevato che il Titolo VII del R.G.S. è intitolato "**Revisione e revocazione**". Si fa quindi riferimento a due distinti procedimenti giudiziali, la cui disciplina però non viene precisata e andrebbe quindi ricercata – nel caso di lacune nell'ordinamento sportivo - nei rispettivi codici nazionali, che sono il codice di procedura penale per la revisione e il codice di procedura civile per la revocazione.

Ora eventuali lacune non farebbero sorgere problemi per la revocazione, dato che è pacifico che il giudizio di revocazione previsto dagli artt. 395 e 396 del c.p.c., per il suo carattere di normativa generalista fondata su sei distinte e consolidate situazioni che consentono di azionare tale giudizio,

costituisce quanto meno la base anche delle altre normative processuali dello Stato, tanto che l'attuale codice di giustizia amministrativa, all'art.106, per quanto attiene al proprio giudizio di revocazione si è limitato a fare un puro e semplice rinvio alla disciplina dei citati articoli 395-396.

Ma la revisione è un istituto sconosciuto al c.p.c.; sicché per essa dovrebbe farsi rinvio ai principi e alle norme generali del codice di procedura penale, al quale è a sua volta sconosciuto l'istituto della revocazione. Tale conclusione sarebbe fondata anche sulla considerazione che il R.G.S. è sostanzialmente un testo di procedura penale sportiva, dato che attiene ad un complesso di situazioni soggettive e oggettive (presenza necessaria in giudizio della Procura federale; una vasta gamma di prescrizioni tecniche e/o disciplinari e delle sanzioni che derivano dalla loro infrazione; circostanze aggravanti e attenuanti; recidiva; patteggiamento; amnistia, indulto e grazia; ecc.) che nulla hanno a che vedere con le controversie di diritto civile, che l'art. 4, n. 3, del R.N.S. si limita ad instradare sulla via esclusiva dell'arbitrato sportivo, che non è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva.

Sorge quindi il problema di stabilire se anche il giudizio di revisione possa avvalersi di un eventuale rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile.

Il problema si pone perché l'art. 63) del R.N.S. al n.1 attribuisce una posizione prioritaria al giudizio di riesame, a cui è demandato l'esame dei casi in cui "*la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili*"; casi che in pratica riportano i motivi di revocazione straordinaria indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 396 del c.p.c.; ed al successivo n. 2) attribuisce una posizione secondaria al giudizio di revocazione, a cui è demandato l'esame delle "*altre decisioni della Corte Federale di appello e della Corte Sportiva...quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante*".

Ne risulta una situazione complessa e differenziata.

E' complessa perché, in pratica, sia il riesame che la revocazione potrebbero risultare fondate sullo stesso presupposto: l'esistenza e l'acquisizione di prove o documenti decisivi conosciuti successivamente alla decisione impugnata; il che renderebbe dubbio quale sia il corretto strumento - revisione o revocazione – che vada attivato. Una prova di tale dubbio è data dal caso in esame, in cui il ricorrente, per tuziorismo, ha presentato un ricorso doppio – per revisione e per revocazione – come se si trattasse di due motivi di gravame dello stesso ricorso e non di due ricorsi alternativi, diversi per normativa, raggio d'azione e tutela costituzionale del ricorrente.

E' differenziata perché è giurisprudenza consolidata che il giudizio di revisione, previsto dagli artt. 621-637 del codice di procedura penale, opera – a differenza del c.p.c. - nel preminente interesse

pubblico alla riparazione degli errori giudiziari; e quindi mira al conseguimento non solo della legalità formale ma anche della giustizia sostanziale. La revisione è in concreto un istituto che, partendo dalla premessa che la condanna penale incide pesantemente sulla dignità del condannato e che la dignità della persona è – in linea di principio – inviolabile (art. 1 dei diritti fondamentali dell'UE), tutela tale dignità con il principio di presunzione di innocenza, sancito sia dall'art. 27 della Costituzione sia dall'art. 48 dei citati diritti fondamentali UE, e garantisce al condannato la possibilità di agire - "*in ogni tempo*", senza alcun termine perentorio di decadenza (art. 629 c.p.p.) – per ottenere non soltanto l'annullamento di una condanna ingiusta ma anche una congrua riparazione pecuniaria (art. 643 c.p.p.) per i danni subiti a seguito della condanna. La possibilità di tali effetti, che costituiscono (CEDU, 10 ottobre 2020, *Daktaras vs Lituania*) un requisito fondamentale del "*giusto processo*", sono propri della revisione penale ma non anche della revocazione; sicché gli istituti della revisione e della revocazione, pur apparentemente simili, sono in realtà molto diversi tra loro, conducono a conseguenze molto diverse ed hanno una diversa considerazione sul piano costituzionale. Ciò sta creando molte incertezze – il caso attuale ne è una prova – sull'esatta interpretazione del citato art. 63, e pone il problema di stabilire se ridurre la revisione nei limiti stabiliti dagli artt. 63 e 64 del R.G.S., che non prevedono né la presunzione di innocenza né la possibilità di attivare il ricorso senza limiti di tempo né eventuali ristori economici, sia conforme all'attuale ordine costituzionale.

Nessun problema ovviamente sorgerebbe se si riconoscesse che – dato che in sostanza, come sopra rilevato, nell'ordinamento sportivo l'oggetto del giudizio di revisione potrebbe essere analogo a quello del giudizio di revocazione - tutta la disciplina del titolo VII facesse riferimento al solo giudizio di revocazione, tenuto anche conto che nessuno dei codici nazionali prevede la coesistenza del giudizio di riesame con il giudizio di revocazione, e che il giudizio di riesame, una volta spogliato della sua copertura costituzionale (presunzione di innocenza, azionabilità in ogni tempo, riparazione degli errori giudiziari), diventa tecnicamente - *mutato nomine* - una normale revocazione. L'eliminazione dell'improprio richiamo al giudizio di revisione semplificherebbe notevolmente l'interpretazione e l'applicazione della disciplina del settore in esame.

La questione, evidentemente, non può essere risolta dagli Organi di giustizia. Si segnala pertanto la situazione ai competenti organi federali.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

1) dichiara inammissibile il ricorso presentato dal sig. Vincenzo Conticelli (licenza conc/cond 203759) in data 20.10.21;

2) manda alla Segreteria di pubblicare la presente sentenza e di comunicarla al Presidente ed al Segretario generale dell'ACI.

Così deciso in videoconferenza il 24 Novembre 2021.

Il Relatore

(Cons. Roberto Maria Bucchi)

Il Presidente

(Salvatore Giacchetti)

Il Segretario

(Dott. Francesco Pantano)